

Rosario Sapienza

**Eutanasia e suicidio assistito
nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo**

2022-3.3

Fogli di lavoro
per il Diritto Internazionale



© Rosario Sapienza
Testo chiuso nel mese di luglio 2022

ISSN 1973-3585

**The International Law and Social Sciences
Graduate Research Training Programme
Cattedra di Diritto Internazionale**
Via Crociferi, 81 - 95124 Catania
E-mail: risorseinternazionali@lex.unict.it
Redazione: foglidilavoro@lex.unict.it

FOGLI DI LAVORO *per il Diritto Internazionale è on line*
<http://www.lex.unict.it/it/crio/fogli-di-lavoro>

Il 17 giugno 2022, il professor Rosario Sapienza, nostro direttore, è intervenuto al convegno su “Diritto alla vita ed Eutanasia” nell’ambito del corso di aggiornamento per operatori del diritto “Aspetti di diritto sostanziale e processuale. Comparazione tra l’ordinamento canonico e italiano” organizzato dall’Ufficio giuridico del Centro Studi J. Maritain di Catania in collaborazione con il Consultorio Madonna del Carmine della Caritas Carmelitana Italiana e con il patrocinio dello Studio Teologico San Paolo di Catania.

Volentieri pubblichiamo il testo dell’intervento introduttivo del Professor Sapienza, peraltro destinato anche alla pubblicazione negli atti del corso.

SOMMARIO: 1. Una premessa necessaria: la tutela internazionale dei diritti dell'uomo non è espressione di una giustizia superiore. – 2. Breve excursus sulla giurisprudenza della Corte europea in materia di eutanasia e suicidio assistito. – 3. Un caso recentissimo: la decisione del 12 aprile di quest'anno sul ricorso *Lings contro Danimarca*. – 4. L'argomentazione della Corte. – 5. Considerazioni conclusive

1. Una premessa necessaria: la tutela internazionale dei diritti dell'uomo non è espressione di una giustizia superiore

È diffusa, anche nei nostri ambienti, la convinzione che la tutela internazionale dei diritti umani incarna una sorta di giustizia superiore, una specie di diritto naturale codificato e amministrato da giurisdizioni internazionali, capace di opporre limiti all'attività degli Stati e delle giurisdizioni statali¹.

In realtà, non è così, e la questione della liceità o meno dell'eutanasia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo può aiutare a comprendere perché.

In premessa, vorrei ricordare che la Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è stata firmata il 4 novembre 1950 a Roma ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953. Essa è stata successivamente modificata e aggiornata con l'approvazione di ben sedici protocolli addizionali e viene universalmente riconosciuta come un ragguardevole risultato nel campo della protezione internazionale dei diritti umani.

E, per vero, essa, nata in seno al Consiglio d'Europa sulla stessa spinta ideale che aveva portato alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, ha certamente permesso di cogliere significativi

¹ Può vedersi, per tutti, J. HAALAND MATLÁRY, *Diritti umani abbandonati? La minaccia di una dittatura del relativismo*, Lugano, Eupress FTL, 2007 ove l'autrice esprime una posizione conforme peraltro a quella della dottrina sociale cattolica.

risultati, soprattutto se paragonata al livello di “produttività” degli altri strumenti internazionali in materia, certamente molto minore.

Orbene, non c'è dubbio che la Convenzione debba il suo successo a molteplici fattori. Tra questi può ricordarsi, in primo luogo, la circostanza che essa annovera tra le sue parti Stati accomunati da un elevato livello di civiltà, caratterizzato, in particolare, proprio da previsioni costituzionali di garanzia di quegli stessi diritti che la Convenzione protegge.

Ma è altrettanto certo che la Convenzione deve il suo successo anche e soprattutto alla circostanza di possedere, accanto a un “tradizionale” meccanismo di controllo dell'adempimento basato su rapporti presentati dagli Stati parti, un più innovativo sistema di ricorsi, tanto statali quanto individuali, davanti ad organi internazionali che assicura un più efficiente ed efficace controllo dell'adempimento e che rappresenta l'aspetto senz'altro più innovativo e interessante del sistema della Convenzione².

2. Breve excursus sulla giurisprudenza della Corte europea in materia di eutanasia e suicidio assistito

La complessa problematica in esame è stata affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in diversi casi, molti dei quali relativi a fatti assurti a grande risonanza pubblica³.

² La letteratura sulla Convenzione è sterminata. Un buon riferimento può essere il commentario italiano curato da Sergio Bartole, Pasquale De Sena e Vladimiro Zagrebelsky e apparso nella collana CEDAM dei Commentari Brevi nel 2012.

³ Con la parola “eutanasia” ci si riferisce indica all'atto di procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di una persona che ne abbia fatto esplicita richiesta, in seguito a una scelta consapevole e libera. Il suicidio assistito invece è l'atto di chi pone fine alla propria esistenza in modo consapevole mediante somministrandosi dosi letali di farmaci, ma con l'assistenza

Cominciamo col dire che nelle sue decisioni la Corte è chiamata non ad affrontare in sé le questioni di principio, ma semplicemente ad accertare se il comportamento dello Stato oggetto del ricorso abbia violato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Così nel caso *Pretty contro Regno Unito* del 2002, la Corte ha accertato che il divieto del suicidio assistito non comporta da parte del Regno Unito né la violazione del diritto alla vita, tutelato dall'articolo 2 della Convenzione né l'articolo 3 che vieta i trattamenti disumani e degradanti⁴.

Nel caso *Haas contro Svizzera* del 2011⁵ e nel caso *Koch contro Germania* dell'anno successivo⁶, la Corte ha affrontato la questione sotto il versante della tutela dell'articolo 8 della Convenzione che tutela il diritto alla vita privata degli individui e attraverso di essa il diritto a decidere liberamente del proprio destino, anche qui concludendo per la non violazione della Convenzione.

di un medico (in questo caso si parla di suicidio medicalmente assistito) o di altra persona che rende disponibili le sostanze necessarie.

La sedazione palliativa è invece la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo doloroso fino poi all'esito letale che non risulta però in sé voluto o procurato.

Su questi temi si veda il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, 18 luglio 2019 https://bioetica.governo.it/media/4310/vr_p135_2019_parere-suicidio-medicalmente-assistito.pdf

⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Caso Pretty contro Regno Unito*, decisione del 29 luglio 2002. Le decisioni della Corte si possono rinvenire, in inglese e in francese, lingue ufficiali di lavoro per la Corte sulla Banca dati HUDOC <https://hudoc.echr.coe.int/>

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Caso Haas contro Svizzera*, decisione del 20 gennaio 2011

⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Caso Koch contro Germania*, decisione del 19 luglio 2012

Altre volte poi la Corte ha dovuto dichiarare inammissibili i ricorsi, come, ad esempio, nella dolorosa vicenda di Eluana Englaro, dato che il ricorso era stato presentato da associazioni di persone disabili che non potevano ritenersi danneggiate dal comportamento dello Stato italiano che non le riguardava personalmente⁷.

O ancora nel caso Gard contro Regno Unito, nel quale i genitori di un bambino affetto da una malattia genetica rara si opponevano all'interruzione dei trattamenti sanitari. In quel caso la Corte riconobbe che le autorità statali avevano operato correttamente e che la Corte non poteva sostituirsi alle valutazioni nazionali, dato che in queste materie lo Stato gode di un ampio margine d'apprezzamento⁸.

3. Un caso recentissimo: la decisione del 12 aprile di quest'anno sul ricorso *Lings contro Danimarca*

Lo scorso 12 aprile, poi, la Corte europea dei diritti umani ha poi adottato una decisione nella quale ha ritenuto la non violazione dell'articolo 10 della Convenzione, che tutela il diritto alla libertà d'espressione, da parte del regno di Danimarca⁹.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, Caso Ada Rossi e altri contro Italia, decisione del 16 dicembre 2008

⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, Caso Gard e altri contro Regno Unito, decisione del 27 giugno 2017. Il margine d'apprezzamento è una condizione nella quale si trovano le autorità nazionali di uno Stato parte quando la Corte riconosce l'assenza di parametri certi e chiari a sostegno di una interpretazione autonoma del testo della Convenzione. Si tratta di una complessa questione sulla quale sia consentito rinviare al mio *Principio di sussidiarietà e dottrina del margine d'apprezzamento nella dichiarazione di Copenaghen sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Liber Amicorum Angelo Davì. La vita giuridica internazionale nell'età della globalizzazione*, a cura di Gianluca Contaldi, Fabrizio Marongiu Bonaiuti, Maria Irene Papa, Alessandra Zanobetti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019 p. 2085 ss.

⁹ Corte europea dei diritti dell'uomo, Caso Lings contro Danimarca, decisione del 12 aprile 2022

Il dottor Svend Lings, medico danese, tra i fondatori dell'associazione dei Medici pro Eutanasia, era l'autore di un singolare manuale sulle specialità medicinali utili in caso di ... suicidio. Il manuale è liberamente scaricabile su internet, ciascuno può leggerlo e farsi una sua idea al riguardo.

I guai giudiziari per il dottor Lings sono iniziati quando ha accettato di usare la sua particolare expertise per fare da consulente a persone che desideravano suicidarsi, alcune delle quali si sono effettivamente suicidate. A questo punto, dato che in Danimarca il suicidio assistito è vietato, si è aperta la vicenda giudiziaria.

Condannato in tutti i gradi di giudizio nel suo Paese, Lings si rivolse alla Corte europea dei diritti umani, lamentando di esser vittima di una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

L'articolo 10 protegge il diritto alla libertà d'espressione e vien fatto di chiedersi in che modo rilevi in questa vicenda.

Secondo il dottor Lings l'articolo 10 c'entrava, e c'entrava perché egli asseriva di esser stato condannato per aver semplicemente suggerito ai suoi assistiti quanto potevano ricavare da sé stessi dalla lettura del suo manuale, peraltro liberamente e legalmente disponibile su internet.

Di qui la sua convinzione che oggetto della sua vicenda giudiziaria fosse stato in realtà quanto da lui pubblicato su internet e dunque la sua affermazione della violazione dell'articolo 10.

È stato facile per la Corte concludere che l'articolo 10 era stato invocato a sproposito, dato che il dottor Lings era stato condannato per aver attivamente assistito gli aspiranti suicidi e non per le sue idee, peraltro liberamente disponibili su internet.

4. L'argomentazione della Corte

La sentenza merita però di essere segnalata non solo per l'originalità delle tesi difensive del dottor Lings, ma anche perché la Corte

ha colto l'occasione per affermare a chiare lettere che non esiste nella Convenzione un diritto al suicidio assistito e, men che meno, all'eutanasia.

In verità, la Corte giunge a questo importante risultato ermeneutico attraverso un percorso teso a valorizzare l'apporto dell'esame comparato della situazione esistente nei vari sistemi normativi degli Stati parti della Convenzione, esame dal quale emerge un quadro estremamente composito¹⁰.

L'eutanasia è ammessa, sia pure a certe condizioni, in alcuni Paesi parti della Convenzione, tra i quali la Spagna, i Paesi Bassi, Lussemburgo e il Belgio.

In altri Paesi ancora, l'eutanasia è un reato mentre il suicidio assistito può essere considerato lecito quando si diano certe circostanze. Questi Paesi sono la Svezia, Svizzera, Germania, Italia, Austria, Estonia e Finlandia. In particolare per quel che riguarda l'Italia, la Corte ricorda le aperture della nostra Corte costituzionale¹¹.

In altri Paesi sia l'eutanasia che il suicidio assistito sono reati. Questi Paesi sono Danimarca, Norvegia, Francia, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Bulgaria e Turchia.

5. Considerazioni conclusive

Insomma, come si è visto, la Corte non ha il potere di amministrare una giustizia superiore e indipendente da quella statale, ma interpreta la Convenzione con l'obiettivo di assicurare una tutela dei diritti

¹⁰ Vedi il testo della decisione citata ai paragrafi 26 e ss.

¹¹ Si tratta della sentenza 242/2019 che ha ammesso il cosiddetto suicidio medicalmente assistito, ossia l'aiuto indiretto a morire prestato da un medico. Occorre però che la persona che ne faccia richiesta sia pienamente capace di intendere e volere, soffra di una patologia irreversibile, che le causi gravi sofferenze fisiche o psichiche, e che la sua sopravvivenza sia dovuta solamente a trattamenti di sostegno vitale.

secondo uno standard di comparabilità tra i vari ordinamenti giuridici degli Stati parti, il cui contenuto è dunque molto condizionante per la Corte.

Del resto, è innegabile che la materia dei diritti dell'uomo rimanga una materia intrinsecamente costituzionalistica.

E dunque, quando dall'esame comparatistico di questi ordinamenti emerge una grande divergenza di opinioni, la Corte deve concludere che non è possibile costruire uno standard europeo di comparabilità e dunque riconosce agli Stati un ampio margine d'apprezzamento.